



# CITTA' DI AMANTEA (PROVINCIA DI COSENZA)

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N° Registro del Servizio <u>21</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>197</u>	
N° ALBO <u>156</u> del <u>5 MAR. 2019</u> AI _____	

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

**Oggetto:** *Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al periodo 01 Gennaio 2018 – 31 ottobre 2018.*

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **31** del mese di **ottobre** e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Visti:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 975 del 23/7/2018 con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni gestionali del settore;

#### Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono pertanto essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella "O" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**Dato atto**, ~~che~~ in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, di essersi appalesati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle

considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Dato atto** rispetto ai profili interpretativi di cui sopra che la stessa sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 18/2018 del 24/7/2018 in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/sezaut/25/QMI, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, è pervenuta alla conclusione secondo la quale i diritti di segreteria, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

**Rilevato** che nel Comune di Amantea, ove l'Avv. Carmela Chiellino presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Amantea, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Amantea nel periodo dal **1 gennaio-31 ottobre 2018** al Segretario comunale Avv. Carmela Chiellino nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

**Dato atto** che nel periodo che qui rileva, **1 gennaio-31 ottobre 2018**, sono stati incassati **€.12.931,36** per diritti di rogito, come da prospetto che segue:

n°contr.	Diritti Riscossi	n° contr.	Diritti riscossi
<b>24/2017</b>	219,25	<b>14</b>	1.048,31
<b>25/2017</b>	2.294,80	<b>15</b>	150,00
<b>01</b>	1.646,46	<b>16</b>	100,97
<b>02</b>	219,25	<b>17</b>	69,29
<b>03</b>	1.294,67	<b>18</b>	15,50
<b>04</b>	1.030,43	<b>19</b>	1.130,03
<b>05</b>	150,00	<b>20</b>	146,22
<b>06</b>	150,00	<b>21</b>	91,15
<b>07</b>	216,90	<b>22</b>	1.108,22
<b>08</b>	547,23	<b>Totale</b>	<b>12.931,36</b>
<b>10</b>	1.052,68		
<b>11</b>	50,00		
<b>12</b>	50,00		
<b>13</b>	150,00		

**RITENUTO** doversi procedere in tal senso;  
**STANTE** la propria competenza;

#### **DETERMINA**

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che nel periodo dal **1 gennaio 2018 – 31 ottobre 2018** il Comune di Amantea ha riscosso la somma di **€.12.931,36**;
- 3) **LIQUIDARE** i diritti di segreteria relativi al periodo **1 gennaio 2018 – 31 ottobre 2018** per **€.12.931,36**; in favore del Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino;
- 4) **DI DARE ATTO** che i diritti di rogito riscossi nell'anno 2018 e liquidati con il presente atto, possono essere liquidati al Segretario Comunale Avv. Carmela Chiellino per un importo di **€.12.931,36** (al lordo dei contributi previdenziali e IRAP da scorporare) perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 6) **LA PRESENTE** determinazione:
  - a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità. Intervento ..... Capitolo <u>310/0</u> / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <u>IMP: 648/1</u> <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui <u>L.R.C. 1375/1</u> Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data .....</p>
<p>Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>Il Responsabile Dott. Gaetano Vigliatore</p>

**P U B B L I C A Z I O N E**  
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
dal 5 MAR. 2019 al 20 MAR. 2019  
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

